



n. 22 bis - marzo 2014

ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E RAPPRESENTANZA DI GENERE *(nuova edizione aggiornata)*

Per quanto riguarda le elezioni del Parlamento dell'Unione europea:

- *in quali Stati membri la normativa prevede meccanismi di riequilibrio della rappresentanza di genere?*
- *in quali Stati membri vige il sistema delle preferenze?*
- *in quali Stati membri vige una soglia di sbarramento?*

Sono profili emersi nel corso dell'esame, da parte della Commissione Affari costituzionali del Senato, di alcuni disegni di legge recanti previsioni in materia di rappresentanza di genere nelle elezioni parlamentari europee.

Per tali elezioni, vige in Italia, com'è noto, ai sensi della legge n. 18 del 1979 un sistema proporzionale, con espressione fino a tre preferenze - e con soglia di sbarramento per le liste del quattro per cento dei voti espressi (secondo novella recata dalla legge n. 10 del 2009).

Per ciascuno degli interrogativi sopra formulati è presentato, qui di seguito, un riquadro inteso a fornire sintetica, sommaria risposta.

La Commissione Affari costituzionali del Senato avviava il 30 gennaio 2014 l'esame in sede referente dei disegni di legge n. 1224 (sen. Fedeli e altri) e n. 1256 (sen. Alberti Casellati e altri), in materia di rappresentanza di genere nell'elezione dei membri spettanti all'Italia del Parlamento europeo.

Il primo disegno di legge prevedeva una soglia di candidature di genere nelle liste, pari a due terzi delle candidature, e che, nel caso di espressione di più di una preferenza (fi-

no alle tre consentite), esse dovessero andare a candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda e terza preferenza.

Il secondo disegno di legge riduceva a due le preferenze esprimibili (e prevedeva che nel caso di seconda preferenza espressa, essa dovesse andare, pena il suo annullamento, a genere diverso dalla prima) nonché prescriveva una soglia di candidature di genere nella lista, pari al sessanta per cento.

(segue)

STATI MEMBRI IN CUI VIGONO MISURE DI RIEQUILIBRIO DELLA RAPPRESENTANZA DI GENERE (nell'elezione del Parlamento europeo)	
FRANCIA	
<i>soglia di genere</i>	50 per cento nelle liste (più esattamente: la differenza tra il numero di candidati di ciascun sesso in una lista non può essere superiore ad una unità)
<i>ordine delle candidature</i>	rigorosa alternanza di genere in lista
<i>sanzioni</i>	riduzione finanziamento dei partiti
BELGIO	
<i>soglia di genere</i>	50 per cento nelle liste (più esattamente: la differenza tra il numero di candidati di ciascun sesso in una lista non può essere superiore ad una unità)
<i>ordine delle candidature</i>	i primi due candidati di una lista non possono essere dello stesso sesso
<i>Sanzioni</i>	esclusione della lista
SPAGNA	
<i>soglia di genere</i>	40 per cento nelle liste
<i>ordine delle candidature</i>	nessuna previsione
<i>Sanzioni</i>	non proclamazione delle candidature; sanzioni pecuniarie
PORTOGALLO	
<i>soglia di genere</i>	33,3 per cento nelle liste
<i>ordine delle candidature</i>	non possono esservi più di due candidature dello stesso sesso collocate consecutivamente nell'ordine di lista
<i>Sanzioni</i>	riduzione finanziamento dei partiti

(segue)

La Commissione Affari costituzionali del Senato indi adottava come testo base per il seguito dell'esame (il 6 febbraio 2014) un testo unificato predisposto dalla relatrice (sen. Lo Moro), recante una triplice previsione:

- soglia di candidature di genere nella lista, pari alla metà della lista (con arrotondamento all'unità più prossima), pena la riduzione della lista mediante cancellazione dei nominativi appartenenti ad un genere eccedenti la soglia, e se ciò non basti, ricusazione della lista;

- alternanza di genere nelle candidature per i primi due nominativi della lista, pena la modificazione nell'ordine delle candidature;

- espressione, sulle tre preferenze consentite, di almeno una preferenza indirizzata a genere diverso dall'altra o altre (in caso di più preferenze espresse), pena l'annullamento della seconda e della terza preferenza.

Nel frattempo, erano presentati altri due disegni di legge, uno dei quali (n. 1304, sen. Amoruso) recante, quale unica previsione, l'introduzione della preferenza unica; l'altro

(n. 1305, sen. Calderoli), recante più previsioni: riduzione dell'età per l'elettorato passivo (da venticinque a diciott'anni); *quorum* di genere (la metà) entro la lista e ordine alternato delle candidature; previsione di due preferenze, la seconda delle quali, se espressa, di genere, pena il suo annullamento; riduzione della soglia di sbarramento al 3 per cento.

Alcune di queste previsioni proposte (così come alcune altre) erano trasposte in emendamenti. Ma tutti gli emendamenti venivano poi ritirati dai presentatori, onde consentire un rapido approdo in Aula. Del pari era rimesso all'Aula lo scioglimento di un profilo problematico emerso, ossia l'incidenza della nuova disciplina, ove approvata e applicabile fin nella prossima tornata europea del maggio 2014, alle liste per cui fosse già stata avviata la raccolta di firme.

Il 6 marzo 2014, la Commissione Affari costituzionali approvava il mandato alla relatrice a riferire favorevolmente sul testo base (assunto senza modificazioni) sopra ricordato.

**STATI MEMBRI IN CUI VIGE UN SISTEMA ELETTORALE CON PREFERENZE
(nell'elezione del Parlamento europeo)**

AUSTRIA

BELGIO

BULGARIA

CIPRO

CROAZIA

DANIMARCA

ESTONIA

FINLANDIA

ITALIA

LETTONIA

LITUANIA

LUSSEMBURGO

MALTA

PAESI BASSI

POLONIA

REP. CECA

SLOVACCHIA

SLOVENIA

SVEZIA

**STATI MEMBRI IN CUI VIGE UN SISTEMA ELETTORALE CON
SOGLIA DI SBARRAMENTO
(nell'elezione del Parlamento europeo)**

5 per cento

CROAZIA, FRANCIA, LETTONIA, LITUANIA, POLONIA, REPUBBLICA CECA, ROMANIA, SLOVACCHIA, UNGHERIA

4 per cento

AUSTRIA, ITALIA, SVEZIA

3 per cento

GERMANIA*, GRECIA

1,8 per cento

CIPRO

* In Germania, la soglia di sbarramento del 5 per cento, valida per l'elezione nazionale del *Bundestag*, è stata applicata dal 1979 anche per le elezioni parlamentari europee, fino a quando la Corte costituzionale tedesca ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, con sentenza del 9 novembre 2011. Il legislatore indi ha ridotto la soglia di sbarramento al 3 per cento, con legge del 7 ottobre 2013. Avverso tale legge, la Corte ha ribadito, con [sentenza del 26 febbraio 2014](#), la illegittimità costituzionale della soglia di sbarramento anche se al 3 per cento, in quanto pur essa viola i principi dell'uguaglianza nel diritto di voto e delle pari opportunità dei partiti, posti dalla Legge fondamentale tedesca.

Quei principi possono sì avere limitazioni e temperamenti, ma in nome di valori del pari costituzionalmente protetti, tali da configurare un motivo particolare e imperativo di bilanciamento. Vi è dunque, potrebbe dirsi, un 'onere della prova' particolarmente stringente, per limitazioni siffatte. Mentre esso può dirsi soddisfatto per l'elezione del *Bundestag*, poste le esigenze di funzionalità dell'organo parlamentare e di stabilità dell'esecutivo nonché il carattere di "procedimento di integrazione nella formazione della volontà politica del popolo" (*Willensbildung des Volkes*) insito nella consultazione elettorale nazionale, così non è per l'elezione del Parlamento europeo. Il fattuale assetto istituzionale proprio dell'Unione europea, certo in divenire, non è ancora tale da legittimare quella soglia di sbarramento (da valutarsi non astrattamente ma, appunto, secondo le circostanze storiche-fattuali, alla luce del pratico funzionamento dell'ordito istituzionale in cui si ponga).

a cura di: Luca Borsi